

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Circolare n. 28/2015
Del 22 ottobre 2015

BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI: COMUNICAZIONE

In questa Circolare

1. Beni in godimento
2. Coordinamento con le regole del Tuir
3. Quantificazione del reddito diverso
4. Indeducibilità dei costi
5. Società trasparenti
6. Modello di comunicazione
7. Quadro sanzionatorio
8. Finanziamenti e capitalizzazioni

A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare con apposito modello i dati anagrafici dei soci persone fisiche o dei familiari - che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - i quali hanno goduto, nel corso del 2014, dell'utilizzo di beni dell'impresa. La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore e va effettuata solo qualora sussista una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento del bene e il corrispettivo annuo dovuto dall'utilizzatore.

Altra comunicazione, che richiede l'utilizzo dello stesso modello di cui sopra, deve essere fatta dall'imprenditore che ha ricevuto nel corso del 2014 finanziamenti o capitalizzazioni dai propri soci o loro familiari.

L'art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo - volto all'occultamento di capacità contributiva - dell'**intestazione «fittizia»** di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore. In questo modo il Fisco conta di avere ulteriori informazioni, circa la **disponibilità** di determinati **beni e risorse finanziarie**, da utilizzare in sede di creazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell'**accertamento sintetico** del reddito in capo alle persone fisiche.

Poiché molti casi di affidamento di beni in godimento non sono oggetto della disciplina in commento (si veda *infra* la trattazione inerente il coordinamento delle regole con il D.P.R. 917/1986 e il calcolo del reddito diverso), con ogni probabilità l'interesse del Fisco si sposterà principalmente sui versamenti effettuati dai soci; quindi, ancorché la maggior parte dei chiarimenti di prassi si sono concentrati sulla comunicazione dei beni ai soci (anche il modello di comunicazione contiene un gran numero di informazioni riferiti a detti beni), è possibile che le maggiori casistiche che si presenteranno alle imprese - e che interessano informazioni che potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento in capo ai soci - riguarderanno i **versamenti effettuati dai soci e dai familiari** dell'imprenditore.

Ai fini di ottemperare alle citate disposizioni normative è disposto un obbligo di comunicazione in relazione:

- ai **beni** concessi dall'impresa in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore;
- ai **finanziamenti** e alle capitalizzazioni effettuati dai soci o dai familiari.

Per le **modalità** e i termini di comunicazione occorre fare riferimento a tre provvedimenti:

- Provv. Ag. Entrate 2.8.2013, n. 94902 per i beni in godimento;
- Provv. Ag. Entrate 2.8.2013, n. 94904 per i finanziamenti e le capitalizzazioni;
- Provv. Ag. Entrate 16.4.2014, n. 54581/2014 che ha modificato il termine di presentazione delle comunicazioni, spostandolo dal 30.4 di ogni anno al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta, rispettivamente, in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e quello in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Il **modello** di comunicazione, valido per entrambi gli adempimenti, è stato approvato con il primo dei tre provvedimenti.

Si ritengono ancora validi, con i dovuti adattamenti recati dai nuovi provvedimenti, i chiarimenti forniti dalla **prassi** intervenuta sull'argomento: Circ. IRDCEC 2.2.2012, n. 27/IR; C.M. 15.6.2012, n. 24/E; C.M. 19.6.2012, n. 25/E; C.M. 24.9.2012, n. 36/E e Risposte alle domande più frequenti (Faq) del 16.1.2014.

TABELLA N. 1 – QUADRO NORMATIVO

Art. 2, D.L. 138/2011	co. 36-terdecies	Nuova ipotesi di reddito diverso (art. 67, lett. h-ter), D.P.R. 917/1986): differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa ai soci o familiari dell'imprenditore.
	co. 36- quaterdecies	Indeducibilità dal reddito imponibile della società o dell'imprenditore dei costi relativi ai beni concessi in godimento.
	co. 36- quinesdecies	Nuovo obbligo di comunicazione con vincolo di solidarietà per le sanzioni.
	co. 36- septiesdecies	Previsto un controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano beni (redditometro), tenendo anche conto di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società.
	co. 36- duodecies	Decorrenza: a decorrere dal periodo d'imposta 2012, ossia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138 (avvenuta il 17.9.2011).

Merita un accenno l'utilizzo, da parte del Fisco, dei dati e delle informazioni ricevute con la comunicazione. La Circ. IRDCEC 2.2.2012, n. 27/IR ritiene che i beni concessi in godimento ai soci non possano assumere rilievo ai fini dell'**accertamento sintetico** puro (basato sulle spese effettivamente sostenute), restando le spese in carico all'impresa concedente. Al limite potrà essere effettuato un accertamento da redditometro, che si fonda sulla capacità contributiva presunta sulla base del mantenimento del bene indice per cui è stata inviata la comunicazione. A noi pare che il ragionamento da fare sia differente: se il socio/familiare paga un corrispettivo per il godimento del bene manifesta sicuramente la capacità (economica o finanziaria) di sostenere la spesa. Se invece nulla paga per il bene in uso, significa che neppure tale importo è nella sua disponibilità. Con l'assurda conclusione che il meccanismo ideato dal Legislatore potrebbe indurre ad evitare di far pagare il godimento al socio/familiare, così che quest'ultimo dichiarerebbe un reddito diverso da considerare in riduzione del reddito presunto in base al redditometro.

Beni in godimento

A decorrere **dal 2012** è previsto che la concessione in godimento di un bene d'impresa, da parte di una società/impresa individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:

- in capo all'**utilizzatore** persona fisica (socio/familiare) la tassazione di un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. h-ter), D.P.R. 917/1986, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene;
- in capo al **concedente** (società/impresa individuale) l'indeducibilità dei relativi costi. Non è richiesto che la concessione in godimento derivi da un atto scritto avente data certa, in

quanto la C.M. 36/E/2012 ha chiarito che risulta possibile comunque diversamente dimostrare quali siano gli elementi essenziali dell'accordo.

Al fine di consentire l'attività di controllo da parte dell'Ufficio, è stato imposto l'obbligo – solidalmente in capo al concedente o all'utilizzatore – di inviare all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni in esame.

Ambito soggettivo

Con riguardo ai:

- **soggetti concedenti**, l'ambito applicativo della nuova disposizione riguarda i seguenti soggetti **residenti**:
 1. **società di persone e società di capitali residenti**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, come pure le società formalmente stabilite all'estero ma considerate residenti in Italia per effetto della presunzione di esteroinvestizione (art. 73, co. 5-bis, D.P.R. 917/1986). Sono escluse le **società semplici**, in quanto soggetti che non svolgono attività (e quindi non producono reddito) d'impresa. Infatti, la norma, nell'individuare la penalizzazione fiscale in capo al soggetto concedente (consistente nell'indeducibilità dei costi relativi ai beni assegnati in godimento ai soci) si riferisce alla determinazione del reddito d'impresa. Alla luce della suddetta precisazione, se ne deduce che neppure i **lavoratori autonomi** sono soggetti a detta disciplina (es. l'auto del professionista data in uso al proprio figlio): in effetti tale figura non è stata ricompresa nell'elenco predisposto dall'Amministrazione finanziaria;
 2. **società cooperative**;
 3. **enti privati** di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale (quindi, sono esclusi i beni rientranti nella sfera istituzionale utilizzati dagli associati);
 4. **imprenditori individuali**;
- **soggetti utilizzatori**, sono destinatari delle disposizioni in commento:
 1. i **soci** (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), a prescindere dalla quota di partecipazione nella società, inclusi i loro familiari, di società residenti ed enti privati di tipo associativo residenti esercenti attività d'impresa. In questa categoria dovrebbero rientrare solo i soci persone fisiche, dato che solo in capo ad essi (oltre che alle società semplici, le quali sono esplicitamente escluse dal Provv. 94904/2013) potrebbe prodursi un reddito diverso. Già la C.M. 24/E/2012 affermava che «*sono esclusi dall'applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso*». La conferma di tale assunto deriva dal tracciato record allegato al Provv. 94904/2013 nel quale è scomparso il riferimento presente nella precedente versione, circa la possibilità che il socio potesse essere un soggetto diverso dalla persona fisica;
 2. i **familiari** (residenti e non residenti nel territorio dello Stato) dell'imprenditore individuale che utilizzano nella sfera privata i beni dell'impresa individuale residente nel territorio dello Stato.

La C.M. 24/E/2012 ha esteso la disciplina ai familiari dei soci, ancorché la norma, usando la locuzione «familiare», facesse pensare al solo imprenditore individuale.

I familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati con «*il coniuge, i parenti entro il terzo grado* (es. nipote del socio/imprenditore) *e gli affini entro il secondo grado* (es. cognato del

socio/imprenditore)» (art. 5, co. 5, D.P.R. 917/1986). L'individuazione di tali soggetti, pertanto, non va fatta secondo le regole per i familiari a carico ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 917/1986), il quale cita solo il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

ESEMPIO N. 1

Il rapporto zio-nipote (incluso nei soggetti di cui al citato art. 5) entra nel perimetro di applicazione della norma.

Al fine di evitare l'aggiramento della norma, la C.M. 24/E/2012 ha altresì incluso nel perimetro di applicazione della norma anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società **controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359, cod. civ. a quella partecipata dai medesimi soci.

ESEMPIO N. 2

L'art. 2, D.L. 138/2011 si applica all'utilizzo di un bene da parte di un socio (o di un familiare di questo):

- della società che possiede il bene;
- di altra società appartenente al gruppo (incluse le sole società collegate).

Diversamente, sarebbe stato sufficiente essere soci della holding e non della società operativa che concede in godimento il bene per eludere l'applicazione della disposizione.

In presenza di un bene sociale concesso in godimento a persona fisica che ha intestato la quota di partecipazione a **società fiduciaria**, va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote.

Comportamento analogo va tenuto in caso di partecipazione detenuta da un **Trust** e godimento del bene concesso al disponente. Ciò implica la necessità o di comunicare da parte della società i dati del fiduciante persona fisica oppure che sia il socio ad attivarsi autonomamente per effettuare la comunicazione con i dati che lo riguardano, perché se l'obbligo fosse fatto dalla società verrebbe meno lo schermo fiduciario nei confronti della società e degli altri soci.

La C.M. 24/E/2012 ha precisato che «*sono esclusi dall'applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso*», come ad esempio quando l'utilizzatore è un soggetto esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo.

In pratica, la norma sembra finalizzata a colpire un utilizzo privato del bene aziendale, e non anche l'utilizzo dello stesso in altra attività economica.

ESEMPIO N. 3

Un immobile della società A dato in uso al socio (società B), come anche un ufficio della società A dato in uso al socio per svolgervi la propria attività di lavoratore autonomo non rientra nella disciplina in esame.

Ambito oggettivo

Come si legge nelle premesse della C.M. 15.6.2012, n. 24/E, il godimento di beni ai soci si differenzia:

- dall'autoconsumo familiare;
- dall'assegnazione dei beni ai soci;
- dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,

in quanto detti istituti riguardano la fuoriuscita del bene dalla sfera imprenditoriale, mentre le fattispecie disciplinate dal D.L. 138/2011 incidono sulla gestione del bene che continua a **rimanere intestato all'impresa**.

La disciplina in esame riguarda **qualsiasi tipologia di bene** concesso in godimento nel periodo d'imposta ai soci/familiari che lo utilizzano per fini privati, con l'esclusione della categoria «altri beni» di valore non superiore a 3.000 euro (al netto Iva).

Infatti, non sussiste l'obbligo di comunicazione (e, secondo la C.M. 24/E/2012, neppure fa sorgere alcuna conseguenza reddituale) quando i beni concessi in godimento – diversi da autovetture, altri veicoli, aeromobili e immobili – sono di valore non superiore a detta soglia.

La soglia di valore di 3.000 euro si applica alla sola categoria degli «**altri beni**» (diversi da quelli sopra elencati).

ESEMPIO N. 4

Un'autovettura del valore di 2.500 euro, se utilizzata dal socio (non dipendente e non amministratore), deve essere oggetto di comunicazione e implica il calcolo del reddito diverso in capo all'utilizzatore (non anche dell'indeducibilità in capo al concedente, stante quanto si dirà nel punto successivo riguardante il coordinamento con le regole del D.P.R. 917/1986).

Invero, una soglia analoga non si rinviene nell'art. 67, co. 1, lett. h), D.P.R. 917/1986, per cui si potrebbe supporre che – fermo restando l'esonero ai fini della comunicazione – gli «altri beni» concorrano alla determinazione dei redditi diversi. La C.M. 24/E/2012, par. 2, precisa però che detti altri beni, purché sotto soglia, sono esclusi dalla disciplina (non solo dalla comunicazione) in esame.

Coordinamento con le regole del Tuir

Considerato che l'art. 67, D.P.R. 917/1986 elenca fattispecie di redditi diversi «*se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*», ossia se non sono inclusi in altre categorie di reddito già disciplinate dal Tuir, se ne deduce che le novità introdotte dall'art. 2, D.L. 138/2011 (imputazione del reddito diverso all'utilizzatore e indeducibilità del costo in capo al concedente) risultano applicabili solo quando non è presente una disposizione specifica che già ne regola il trattamento fiscale (in capo all'utilizzatore e/o al concedente).

ESEMPIO N. 5

All'amministratore di una società che utilizza promiscuamente (uso aziendale e privato) una vettura aziendale verrà imputato un *fringe benefit* quantificato ai sensi dell'art. 51, co. 4, D.P.R. 917/1986. L'impresa concedente subirà la deducibilità parziale di cui all'art. 164, D.P.R. 917/1986

e non l'indeducibilità ai sensi dell'art. 2, D.L. 138/2011.

Pertanto, non sussiste l'obbligo di comunicare il bene dato in uso né determinare un reddito diverso in capo all'utilizzatore.

Con riferimento all'esempio appena mostrato, la C.M. 24/E/2012 afferma chiaramente che l'indeducibilità prevista dal D.L. 138/2011 trova *«una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il testo unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità. Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'articolo 164 del TUIR»*.

Pertanto, quando un bene viene goduto da un socio o un familiare al quale non è imputato un corrispettivo, in capo a questi scatta l'obbligo di dichiarare un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. h-ter), D.P.R. 917/1986, mentre i costi relativi sono indeducibili in capo all'impresa concedente, salvo che per i beni per i quali il D.P.R. 917/1986 già presume un utilizzo promiscuo e quindi ne ha già **forfetizzato la deducibilità** (come avviene per alcuni mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 164 del Tuir e per gli apparecchi di telefonia, come previsto dall'art. 102 del Tuir).

Come si vedrà oltre, il reddito diverso imputato al socio utilizzatore – che partecipa ad una società trasparente - va decurtato del maggior reddito d'impresa imputabile a ciascun socio corrispondente alla quota parte dei costi indeducibili (art. 164) relativi all'autovettura.

Quantificazione del reddito diverso

Il reddito da imputare al socio è pari alla *«differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore»*.

Per l'individuazione del **valore di mercato** si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 9, D.P.R. 917/1986, utilizzando listini o tariffe esistenti (o una apposita perizia, qualora non fosse possibile utilizzare i suddetti criteri), tenendo conto degli sconti d'uso, o – per le abitazioni – dei dati dell'osservatorio immobiliare (risposta ad interrogazione parlamentare 15.9.2011, n. 5-05309).

Nel caso di utilizzo per solo una **parte del periodo d'imposta**, il valore di mercato dovrà essere ragguagliato a tale minor periodo.

ESEMPIO N. 6

Se il valore normale del godimento di un bene ammonta a 12.000 euro annui ed il socio utilizza il bene per 20 giorni ad un corrispettivo di euro 500, il reddito diverso imputabile è pari a euro 322, così determinato:

Reddito diverso = Valore di mercato ragguagliato al periodo di utilizzo (euro 12.000: 365 giorni x 20 giorni = euro 822) – corrispettivo (euro 500)

Il **valore di mercato** (del diritto di godimento del bene aziendale dato in uso) va individuato secondo la definizione dell'art. 9, D.P.R. 917/1986 e determinato secondo criteri oggettivi rappresentati:

- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;

- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali;
- da apposita perizia.

Per le **autovetture**, il diritto di godimento del bene va determinato secondo le regole del *fringe benefit* previsto dall'art. 51, co. 4, D.P.R. 917/1986 (C.M. 36/E/2012), ossia facendo riferimento al «30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile club d'Italia».

In deroga al principio di cassa stabilito per le altre fattispecie costituenti reddito diverso, quello di cui alla nuova lett. h-ter) «*si considera conseguito alla data di maturazione*» (C.M. 24/E/2012). Il motivo di questa interpretazione va ricercato nel fatto che, trattandosi di un reddito figurativo imputato al socio che non ha pagato un corrispettivo pari al valore normale, non può non prescindere dall'effettiva percezione del reddito.

Indeducibilità dei costi

Come già fatto cenno in precedenza, salvo che non esistano altre previsioni all'interno del Tuir, i costi sostenuti per il bene dato in godimento al socio, per il quale il valore normale risulta essere superiore al corrispettivo maturato, sono indeducibili (es. Quadro RF, codice 34, di UNICO SC 2015).

Tra i costi sostenuti si annoverano sia quelli relativi all'**acquisto** (ammortamenti stanziati in bilancio, canoni di leasing di competenza, canoni di noleggio) sia quelli dovuti per il **mantenimento** (spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese di gestione, ecc.).

Per proporzionare l'indeducibilità dei costi al divario tra valore normale del bene e corrispettivo maturato, la C.M. 24/E/2012 ha precisato che «*i costi indeducibili sono calcolati applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento, la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza*» tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato dalla società «*e il valore di mercato del diritto di godimento*».

ESEMPIO N. 7

Valore di mercato del diritto di godimento: 10.000

Corrispettivo pattuito: 7.000

Costi sostenuti nell'anno per il bene concesso in godimento: 2.000

Costo indeducibile = Costi sostenuti (2.000) x [(Valore di mercato (10.000) – Corrispettivo (7.000)]/Valore di mercato (10.000)

Nel nostro esempio, i costi indeducibili ammontano a 600.

Se l'**utilizzo** da parte del socio avviene per **una parte dell'anno**, ai fini della determinazione dei suddetti costi indeducibili è necessario tener conto anche della durata del periodo per il quale il bene stesso è dato in godimento, pertanto, il costo indeducibile calcolato come sopra indicato, dovrà essere rapportato al periodo di godimento.

Restano interamente indeducibili i costi specificamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso (es. il costo del carburante dell'imbarcazione aziendale utilizzata dal socio nel periodo di vacanza).

Società trasparenti

La C.M. 24/E/2012 risolve il problema della duplicazione di tassazione in caso di società trasparenti: la prima volta per via del reddito diverso imputato al socio e la seconda volta per via del maggior reddito d'impresa prodotto per via dell'ineducibilità dei costi ed imputato per trasparenza al socio stesso.

Secondo il documento di prassi, «*nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall'ineducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell'ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari)*».

Di conseguenza, i soci ai quali non è concesso il godimento del bene rimangono estranei all'attribuzione del reddito connesso con l'ineducibilità dei costi riferiti a beni utilizzati da altri soci.

Come dimostra l'esempio n. 8, il maggior reddito della società va computato in detrazione ai fini della determinazione del reddito diverso imputabile al socio (C.M. 36/E/2012).

ESEMPIO N. 8

La società Alfa s.n.c. concede in godimento ad uno dei 2 soci (con partecipazione agli utili del 50% ciascuno) un bene immobile strumentale ad un corrispettivo (5.500 euro) inferiore al valore normale del diritto di godimento dell'immobile stesso (10.000 euro). I costi relativi all'immobile indeducibili per effetto della nuova disciplina ammontano a 2.000 euro, secondo il metodo di calcolo visto nell'esempio precedente.

Il reddito diverso tassato in capo al socio ammonta a 2.500 euro, determinato trovando la differenza:

- tra il valore normale di godimento (10.000) e il corrispettivo (5.500) e i costi relativi all'immobile divenuti indeducibili in applicazione della nuova disciplina: 2.000

Occorre, però, effettuare la seguente distinzione:

- se si tratta di beni per i quali **il Tuir non dispone una limitazione** alla deducibilità (es. immobile strumentale), il maggior reddito d'impresa della società viene imputato interamente al socio utilizzatore;
- se si tratta di beni per i quali **il Tuir già dispone una limitazione** alla deducibilità (es. autovetture), il maggior reddito d'impresa della società viene imputato a ciascun socio, a prescindere da chi ha l'utilizzo del bene.

Sul punto, la C.M. 36/E/2012 propone il seguente esempio:

ESEMPIO N. 9

La Beta S.r.l. (in regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116, D.P.R. 917/1986) concede gratuitamente in godimento ad uno dei 2 soci (con partecipazione agli utili ciascuno del 50%) un'autovettura il cui valore normale del diritto di godimento ammonta a 800 euro.

I costi relativi all'autovettura ammontano a complessivi 1.000 euro, di cui 800 euro (1.000 x 80%) indeducibili (abbiamo indicato una percentuale di indeducibilità in base a quanto prevede l'attuale art. 164, Tuir; la circolare indicava una percentuale di indeducibilità del 60% secondo le regole in vigore *ratione temporis*).

Il reddito diverso tassato in capo al socio va determinato come segue:

- Differenza tra il valore normale di godimento (euro 800) e il corrispettivo (euro 0): 800 euro
- Maggior reddito d'impresa imputabile a ciascun socio, a prescindere dall'utilizzo del bene, corrispondente alla quota parte dei costi indeducibili relativi all'autovettura (euro 800 x 50%): 400 euro.
- Reddito diverso da assoggettare a tassazione: pari alla differenza dei punti precedenti.

Con riferimento agli **immobili**, si deve segnalare che nel passato l'Amministrazione finanziaria ha affermato che l'immobile di civile abitazione annesso al fabbricato strumentale, concesso a persone che ne siano anche **custodi**, costituisce un immobile strumentale in quanto connesso all'esercizio dell'impresa (C.M. 4.2.1982, n. 9/885). In questa ipotesi non si configura alcun utilizzo personale che ne fa scattare la nuova disciplina, in quanto la destinazione abitativa è assorbita da quella svolta a titolo di custodia.

Modello di comunicazione

Per l'anno **2014** la **comunicazione**, effettuata con i consueti canali telematici Entratel o Fisconline, direttamente o anche avvalendosi di intermediari abilitati (art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998), **va effettuata** – per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare – **entro il 30.10.2015** (trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento).

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare vale comunque il termine del 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico.

È possibile **annullare** – entro 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica di trasmissione - una precedente comunicazione, validamente trasmessa nei termini, ovvero **sostituirla** entro il termine di un anno dalla scadenza originaria valida per l'invio (es. 30.10.2016 per l'invio relativo all'anno 2014). Il maggior termine per la sostituzione rispetto a quello per l'annullamento si spiega con il fatto che la prima ha una funzione meramente sostitutiva.

L'obbligo comunicativo è **posto a carico** – con vincolo di solidarietà tra loro – dei soggetti coinvolti (concedente, ossia società/imprenditore e utilizzatori, ossia soci/familiari). Potendo, la comunicazione, essere effettuata indifferentemente dal concedente o dall'utilizzatore, sarà necessario indicare nel **primo riquadro** (Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione),

accanto ai dati anagrafici, la qualifica del soggetti che sta assolvendo l'onere. Ecco perché, in corrispondenza del codice fiscale dei soggetti (quello che presenta la dichiarazione e quello che concede o utilizza il bene) va indicata anche la qualifica, indicando:

- il codice 1 per Utilizzatore;
- il codice 2 per Concedente.

Così, se nel quadro relativo al soggetto che presenta la comunicazione sono indicati i dati dell'utilizzatore, nel **secondo riquadro** (Dati del soggetto che concede o utilizza il bene) si indicheranno i dati del soggetto concedente, mentre in caso contrario verranno indicati i dati dell'utilizzatore (esiste anche un apposito campo per indicare il codice fiscale del **familiare del socio**).

Oggetto della comunicazione sono i **beni dell'impresa**, ossia quelli relativi all'impresa, per i quali, secondo il Provv. 94904/2013, «*sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento*».

Quindi sono inclusi i seguenti beni di cui la **società** abbia la disponibilità in forza del diritto di proprietà o di altro diritto reale ovvero in locazione – anche finanziaria –, noleggio o comodato (circ. IRDCEC 27/2012):

- i beni-merce (quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili acquistati per la produzione (art. 85, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986);
- i beni strumentali (es. impianti e attrezzature);
- i beni-patrimonio (es. immobili di civile abitazione non utilizzati strumentalmente dalla società).

Per gli **imprenditori individuali** i beni relativi all'impresa sono quelli indicati nell'inventario (art. 65, D.P.R. 917/1986) e quelli di cui abbia la disponibilità in base ad altro titolo.

I beni da comunicare sono distinti in:

- autovettura;
- altro veicolo (es. autocarro, autocaravan, motociclo, ciclomotore);
- unità da diporto;
- aeromobile;
- immobile;
- altro bene (non rientranti nelle 5 categorie precedenti; potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, computer, ecc.). Per questi ultimi l'obbligo di comunicazione sussiste solo se il valore di mercato è almeno pari a **3.000 euro**, oltre a Iva. Visto che la C.M. 24/E/2012 sancisce che il mancato superamento della soglia determina l'esclusione di detti beni «*dalla disciplina in commento*», parrebbe che accanto all'esonero dalla comunicazione, vi sia anche un esonero dall'addebito al socio/familiare del valore di mercato dell'utilizzo del bene. Resta ferma, invece, l'indeducibilità in capo all'impresa concedente in assenza dell'inerenza del costo (art. 109, D.P.R. 917/1986).

Si attendono chiarimenti in ordine alla modalità di **determinazione del valore-soglia**: la norma si riferisce al valore e non al costo di acquisto. Per cui il dato letterale farebbe pensare ad un valore, soggettivo, relativo al bene. Ma, coerentemente con l'intera impostazione dei criteri di tassazione (che guardano al valore del *benefit* finalizzato alla tassazione) ci si dovrebbe aspettare che il

concetto al valore sia riferito a quello di utilizzo del bene, e non a quello del bene. Già la C.M. 36/E/2012, negli esempi proposti di godimento di una autovettura, si riferisce al valore normale del «diritto di godimento». Nello stesso senso si esprime la Faq n. 2 del 16.1.2014.

Deve essere comunicato **ciascun bene** oggetto di godimento da parte del socio/familiare (anche di altre società appartenenti al medesimo gruppo), anche se il bene stesso sia stato concesso in godimento in periodi d'imposta precedenti rispetto a quello cui la comunicazione si riferisce, qualora ne **permanga l'utilizzo** nell'anno di riferimento della comunicazione.

La comunicazione contiene diversi **elementi informativi** per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, come gli estremi identificativi del concedente e dell'utilizzatore, il corrispettivo versato, il valore di mercato del bene, ecc.

Ad esempio, per le vetture è richiesto il telaio, mentre per gli immobili i dati catastali.

Purtroppo, in caso di **utilizzo non esclusivo** del bene (utilizzo del bene in capo a più soci), non è ammessa la possibilità di indicare la misura dell'utilizzo ai fini privati. Pertanto, sulla scorta dei dati presenti nel modello, non sarà possibile un controllo automatizzato tra il dato presente nella comunicazione e i valori indicati dall'utilizzatore come reddito diverso, costringendo l'Ufficio ad un controllo più analitico.

Inoltre, dato che non pare possibile indicare, in caso di più concessioni contemporanee, più alternative si ritiene necessario compilare più modelli.

Non vanno comunicati:

- **i beni concessi in godimento agli amministratori.** Si ritiene che l'esclusione derivi dalla necessità di far passare attraverso apposita delibera dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione, la concessione del bene e ciò implica poi, in base alla disciplina fiscale (art. 51, D.P.R. 917/1986), di assoggettare ad imposizione (e contributi previdenziali) il valore del bene assegnato. Infatti, a differenza di quanto viene detto in relazione ai dipendenti o ai lavoratori autonomi (nei confronti dei quali l'esonero scatta solo nell'ipotesi in cui l'utilizzatore sia assoggettato alla disciplina di tassazione di cui agli artt. 51 e 54, D.P.R. 917/1986), per gli amministratori si prevede una esclusione dall'adempimento in commento a prescindere dalla circostanza che i beni costituiscano fringe benefit. Da quanto detto, la comunicazione in parola non è dovuta per i beni concessi in uso ai soci delle s.n.c. che siano amministratori, come pure ai soci accomandatari che ricoprano la stessa carica nelle s.a.s. e di tutti i soci amministratori delle società di capitali, anche se fossero dipendenti;

TABELLA N. 2 – ESCLUSIONI

Tipo società	Sono esclusi i beni concessi in uso a:
S.n.c.	Soci amministratori
S.a.s.	Soci accomandatari (amministratori)
S.r.l. e S.p.A.	Amministratori e Soci amministratori, anche se dipendenti

- **i beni concessi in godimento al socio dipendente o al lavoratore autonomo** (si pensi ad un bene aziendale concesso nell'ambito di un incarico professionale), qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54, D.P.R.

917/1986. Con riguardo ai soggetti utilizzatori diversi dai lavoratori dipendenti si apre il problema del corretto valore di mercato del bene utilizzato, da cui possono derivare le pesanti sanzioni previste in caso di violazione della materia in esame;

- i **beni concessi in godimento all'imprenditore individuale** (si veda il Prov. 94904/2013, par. 3 che supera, in tal modo, quanto era affermato nella C.M. 24/E/2012, par. 1, allorché il documento di prassi andava al di là del tenore letterale della norma che comprende tra gli utilizzatori solo i «soci» e i «familiari». Inoltre, detta fattispecie non configura una effettiva attribuzione a terzi dei beni);
- i **beni di società e di enti privati di tipo associativo** (parrebbero escluse dall'esonero le Fondazioni, posto che non hanno carattere associativo) che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli **alloggi delle società cooperative edilizie** di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci (C.M. 25/E/2012). Ci si domanda se l'esclusione possa essere allargata ad altre cooperative, le quali sono solite concedere ai soci l'utilizzo di beni strumentali. È il caso, ad esempio, delle cooperative agricole che concedono in uso ai propri soci i silos per lo stoccaggio dei prodotti agricoli o dei fertilizzanti. Si ritiene che tale fattispecie non comporti alcun obbligo comunicativo, in quanto l'accordo si configura come comodato strumentale, ossia un utilizzo gratuito, talvolta obbligatorio, di un bene per adempiere ulteriori obbligazioni (C.M. 16.5.2008, n. 196/E);
- i **beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (es. i taxisti che pur utilizzando la vettura pubblica per fini privati – a tal fine autorizzati dall'art. 14, co. 6, D.Lgs. 19.11.1997, n. 422, disponendo «l'uso proprio fuori servizio» – deducono interamente i costi del mezzo di trasporto);
- i **finanziamenti concessi ai soci** o ai **familiari dell'imprenditore** (è evidente che non si tratta di beni. Con ogni probabilità la precisazione si è resa necessaria per superare la previsione contenuta nel precedente Prov. 16.11.2011, n. 166485);
- i **beni contenuti nella categoria «altro»** del tracciato record allegato al provvedimento in commento, il cui valore sia non superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.

La comunicazione **va fatta solo se sussiste una differenza** tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento maturato.

In pratica, l'obbligo di comunicazione scatta solo se si è generato un reddito diverso (dichiarato nel **quadro RL**, rigo 10, colonna 1, del modello Unico PF dell'utilizzatore) in capo alla persona fisica, in relazione al differenziale tra corrispettivo e valore di mercato (Faq n. 2 del 16.1.2014). Infatti, il punto 2.1 del Prov. Ag. Entrate n. 2013/94902 stabilisce che l'obbligo di comunicazione scatta «...qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.». Conforme C.M. 36/E/2012, par. 2), ossia solo in presenza di un reddito diverso soggetto ad imposizione in capo all'utilizzatore del bene.

È dunque evidente che la comunicazione in esame ha lo scopo di monitorare il corretto pagamento di imposte sul reddito diverso generato dalla concessione in uso del bene (e ciò spiega il differimento del termine della comunicazione dal 30 aprile al trentesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Non si fa riferimento ad alcun obbligo di pagamento da parte dell'utilizzatore, perciò la generica formulazione utilizzata (differenza tra corrispettivo e valore di mercato) poteva anche far intendere che il confronto andasse fatto tra il valore di mercato e quanto **pattuito** con l'utilizzatore, ancorché

nel modello in corrispondenza del Corrispettivo relativo al bene (rigo BG09) è indicato «Corrispettivoversato».

Quadro sanzionatorio

È previsto un particolare **sistema sanzionatorio**, secondo cui in caso di mancato o errato adempimento sono stabilite sanzioni – in solido tra concedente e utilizzatore - che variano in funzione del comportamento tenuto dai soggetti in questione.

È peraltro:

TABELLA N. 3 – OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

Omissione della comunicazione o trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri	Proporzionale del 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa oppure fissa da 258 a 2.065 euro (art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997) se i contribuenti si conformano alle disposizioni introdotte in tema di tassazione (tassazione del reddito diverso ed indeducibilità dei costi in capo all'impresa)
---	--

- ammessa la **definizione agevolata**, con la riduzione della sanzione ad un terzo del minimo (artt. 16, co. 3 e 17, co. 2, D.Lgs. 472/1997);
- ammesso avvalersi del **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. 472/1997), che comporta il versamento di un importo pari al minimo delle sanzioni ridotto a:
 1. 1/9 se la violazione viene sanata entro 90 giorni dall'errore/omissione;
 2. 1/8 se la violazione viene sanata entro 1 anno dall'errore/omissione;
 3. 1/7 se la violazione viene sanata entro 2 anni dall'errore/omissione;
 4. 1/6 se la violazione viene sanata oltre 2 anni dall'errore/omissione;
 5. 1/5 se la violazione viene sanata dopo la contestazione della stessa.

Finanziamenti e capitalizzazioni

Le specifiche tecniche per l'invio dei dati all'Anagrafe tributaria sono contenute nel Provv. 94904/2013. Ancorché il modello sia lo stesso previsto dal Provv. 94902/2013 per disciplinare i beni in godimento ai soci, in realtà si tratta di due adempimenti distinti.

Devono essere comunicati i dati relativi ai **finanziamenti** (fruttiferi o infruttiferi) e/o alle **capitalizzazioni** (apporti patrimoniali, indipendentemente dalla causale) concessi dalle **persone fisiche** socie di società o dai familiari dell'imprenditore all'impresa individuale. Quindi, non anche i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore; questa esclusione va accolta con sollievo perché pone rimedio ad un problema di comunicazione da parte di imprese, come le banche di credito cooperativo, che per attività istituzionale erogano finanziamenti ai propri soci. Sono parimenti **esclusi** anche altri soggetti terzi (compresi i familiari dei soci) e i finanziamenti effettuati dall'imprenditore stesso.

Il soggetto ricevente (impresa) deve essere **residente**. I dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore, invece, sono monitorati a prescindere dalla residenza.

Andranno comunicati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci anche se non sono stati strumentali per l'acquisto dei beni utilizzati dai soci stessi (C.M. 25/E/2012).

Il **termine di invio** è il medesimo di quello stabilito per la trasmissione del modello relativo al godimento dei beni: trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Resta ferma anche per questa comunicazione la possibilità di effettuare l'**annullamento** e la **sostituzione** del file inviato entro un anno dal termine di invio.

Non è ancora chiaro se sarà possibile – vista l'uniformità dei termini di trasmissione della comunicazione dei beni e di quella dei finanziamenti/capitalizzazioni, ed in presenza sia di beni dati in godimento sia di finanziamenti/capitalizzazioni – inviare due distinte comunicazioni ovvero sia necessario presentarne anche solo una cumulativa.

La comunicazione, diversamente da quanto previsto per quella relativa ai beni in godimento, **va effettuata dall'impresa che ha ricevuto le somme**. Per cui, se verrà chiarito – come parrebbe ovvio – che è possibile presentare un unico modello per comunicare i beni concessi in godimento ai soci e i finanziamenti/capitalizzazioni dei soci (evidentemente in caso di **contemporanea presenza di beni in godimento e di versamenti** – finanziamenti e capitalizzazioni – effettuati) il modello dovrà necessariamente essere inviato dalla società o dall'imprenditore individuale. Se invece il socio inviasse la comunicazione relativamente ai beni, la società o l'imprenditore predisporranno quella relativa ai finanziamenti e capitalizzazioni.

Una problematica particolare riguarda la modalità di comunicazione nell'ipotesi di **intestazione fiduciaria** della quota sociale: ai fini in esame, il rapporto fiduciario va considerato «trasparente», per cui la comunicazione va effettuata comunque (purché il socio erogante sia una persona fisica). Poiché la comunicazione va effettuata dalla società, per evitare il travolgimento della riservatezza, potrebbe essere opportuno che la società che ha ottenuto il finanziamento/la capitalizzazione richieda alla fiduciaria lo *status* del fiduciante e, se persona fisica, inserire nel modello di comunicazione i dati della fiduciaria stessa, lasciando all'Amministrazione finanziaria il compito di chiedere a quest'ultima eventuali altri dati di riferimento dell'effettivo erogatore.

Vanno comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni **effettuati** (si ritiene che il Prov. 94904, per mero errore, abbia utilizzato il termine «effettuate», che si riferirebbe solo alle capitalizzazioni; le istruzioni alla compilazione del modello non contengono detto refuso) **a decorrere dall'anno 2012** (nel par. 5.5 della C.M. 25/E/2012 si chiedeva l'inserimento anche dei finanziamenti realizzati nel passato purché ancora in essere al 17.9.2011): quindi sono esclusi quelli in essere concessi in anni precedenti.

ESEMPIO N. 10

Un socio di una S.r.l. ha effettuato un finanziamento nell'anno 2013. Nessun movimento finanziario, relativo al suddetto prestito, è stato registrato nell'anno 2014.

Avendo la società effettuato la comunicazione l'anno precedente, nessuna comunicazione va fatta relativamente all'anno 2014.

Le imprese in **contabilità semplificata** dovranno reperire i dati in via extra-contabile, ad esempio dai movimenti bancari.

Sul punto, le FAQ del 16.1.2014 precisano che, fermo restando – in ogni caso - l'obbligo di comunicazione per i soggetti in contabilità ordinaria, si distingue tra:

- imprese in contabilità semplificata con conto corrente dedicato all'attività: scatta l'obbligo comunicativo;
- imprese in contabilità semplificata prive di conto corrente dedicato all'attività: fruiscono dell'esonero dalla comunicazione. L'esonero spetta, evidentemente, alle sole imprese individuali, per le quali nel conto corrente dell'imprenditore vi può essere una commistione fra movimenti derivanti dall'attività e movimenti riferibili alla sfera privata, mentre non spetterà per le società – anche di persone – le quali non possono utilizzare i conti in modo promiscuo, stante la distinta personalità giuridica rispetto ai soci.

L'esonero è esteso anche alle imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011), il regime contabile agevolato (art. 27, co. 3 e segg., D.L. 98/2011) ed il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000).

Proprio i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria potranno cogliere l'occasione della comunicazione per verificare che siano stati posti in essere determinati accorgimenti onde evitare la **presunzione** fiscale di **fruttuosità dei finanziamenti**. Sul punto si ricorda che le somme versate alle imprese si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come per copertura perdite, versamento in conto capitale, ecc. (art. 46, co. 1, D.P.R. 917/1986). In questo caso, se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, «*gli interessi si computano al saggio legale*», attualmente fissato nella misura del 2,5% annuo, ed inoltre se le scadenze dell'incasso degli interessi non sono stabilite per iscritto, «*si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta*» (art. 45, co. 2, D.P.R. 917/1986).

Come detto, vanno indicati solo i **flussi** intervenuti **nell'anno** di riferimento (2014), mentre non va riportato l'ammontare formatosi in anni precedenti.

In attesa di chiarimenti, si ritiene che:

- non debbano essere indicati i versamenti a fondo perduto e i finanziamenti che prima del termine dell'esercizio siano stati **imputati a capitale sociale** (l'informazione è già in possesso dell'Amministrazione fiscale);
- non debbano essere indicate le **rinunce** da parte dei soci a finanziamenti erogati in precedenti esercizi (sono monitorati solo i versamenti fatti nell'anno oggetto di comunicazione). In pratica, nessuna segnalazione va fatta per eventi societari che non comportano un effettivo ingresso di somme nelle casse sociali (es. passaggio di riserve a capitale, aumento di capitale gratuito, copertura di perdite mediante utilizzo di riserve o di rinuncia a precedenti finanziamenti, compensazione tra crediti e debiti nei confronti del socio);
- non siano da comunicare i mancati **prelevamenti di utili** esigibili (che rappresentano, invece, la mancata riscossione di un credito).

Neppure dovranno essere indicati versamenti di denaro fatti dai soci (di società di persone) che si qualifichino come restituzione di un debito nei confronti della società, come avviene nell'ipotesi in

cui i soci – in corso d’anno – abbiamo prelevato utili eccedenti quelli effettivamente realizzati (art. 2262 cod. civ.; Cass. 9.7.2003, n. 10786; Cass. 17.7.1956, n. 2776).

Inoltre, si può ritenere che l’obbligo di comunicazione:

- non riguarda gli **apporti in natura** effettuati (anche se il modello richiede l’indicazione in termini di valore. Invero, è possibile che dette erogazioni non rilevino ai fini dell’accertamento sintetico, giacché l’operazione potrebbe essere determinata da un mero mutamento qualitativo – e non quantitativo – del patrimonio già in possesso della persona fisica. Comunque il punto merita un pronto chiarimento, anche in ordine all’eventuale modalità di determinazione del «valore», in assenza di perizia);
- non riguarda neppure le **temporanee anticipazioni** degli amministratori (che spesso rivestono anche la figura di socio, specie nelle società di dimensione modesta) per le piccole spese sostenute in relazione al proprio incarico. L’obbligo dell’invio, in effetti, potrebbe riguardare solo i casi in cui i soci abbiano effettuato un finanziamento in senso proprio del termine che si realizza in presenza della «*messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione*» (C.M. 19/E/2009). In pratica, quindi, per individuare un finanziamento rileva la causa del rapporto che deve essere finanziaria. Conclusivamente, in linea di principio nel caso descritto non scatterebbe alcun obbligo di comunicazione telematica, trattandosi di mere anticipazioni aventi altra natura, e spesso rimborsati in tempi rapidi.

Pare che debbano essere monitorati anche i versamenti che sono **restituiti** nel medesimo anno.

I finanziamenti e le capitalizzazioni sono comunicati solo se di **importo pari o superiore a 3.600 euro** per ciascuna tipologia di apporto.

La Faq n. 6 del 16.1.2014 ha risolto la questione se nel modello di comunicazione vada indicato l’**ammontare annuo complessivo** dei finanziamenti o delle capitalizzazioni oppure il monitoraggio riguardi **ogni singola operazione**. Il dubbio sorge per via del fatto che il rigo BG03 richiede la data del versamento e se in un anno vi fosse uno o più finanziamenti e uno o più versamenti per capitalizzazioni, non è chiaro se i campi «Ammontare dei finanziamenti» e «Valore delle capitalizzazioni e degli apporti» del rigo BG10 possono essere compilati contemporaneamente.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che in tale ipotesi occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. Nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto, come già indicato nelle istruzioni al provvedimento.

Poiché la comunicazione va effettuata con riferimento ai dati delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, si ritiene che la soglia si considera superata avendo riguardo unicamente alle somme trasferite – per ciascuna tipologia di apporto - alla società/impresa.

ESEMPIO N. 11

La compagine sociale di ConoShock S.r.l. è composta da 5 soci, ciascuno dei quali ha effettuato nel corso del 2014 finanziamenti per 3.500 euro e versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per 3.000 euro.

A fronte di un apporto totale presso le casse sociali di 32.500 euro, nulla dovrà essere comunicato all’Anagrafe tributaria.

Evidentemente anche tale soluzione interpretativa non è esente da critiche perché così operando non verrebbero comunicati importi anche rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico (si pensi ad un socio che eroga finanziamenti di 3.500 euro a 20 società differenti. Pur manifestando una certa ricchezza, la segnalazione non verrebbe fatta dalle società riceventi).

Sono **esclusi** dalla comunicazione tutti i dati relativi agli apporti già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria. È il caso, ad esempio, degli **aumenti di capitale sociale**, i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia per effetto della registrazione fatta dal notaio della delibera dell'assemblea dei soci con cui è stato dato il via libera alla sottoscrizione, e dei finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

ESEMPIO N. 12

Una società ottiene dai propri tre soci finanziamenti pari a 15.000 euro ciascuno. La formalizzazione dei mutui viene effettuata tramite lo scambio di corrispondenza, al fine di evitare la tassazione del 3% di cui all'art. 9, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986, visto che in tali casi la registrazione scatta solo in caso d'uso.

In tale ipotesi, essendo l'atto non conosciuto dall'Amministrazione finanziaria, scatta l'obbligo della comunicazione.

Si attendono chiarimenti su come evidenziare il caso di alcuni **versamenti** di capitale (si pensi a quello relativo ad una società neocostituita) sottoscritti o deliberati (e segnalati all'Amministrazione finanziaria) ma **non effettuati**. Un caso analogo potrebbe essere un versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato nell'anno X ma poi deliberato formalmente nell'anno X+1. Alla luce della finalità della comunicazione (verifica della capacità contributiva delle persone fisiche) si dovrebbe propendere per un monitoraggio delle somme di denaro effettivamente movimentate, ma ciò si scontrerebbe con le chiare esclusioni previste dal punto 3.1 del Provv. 94904 che escludono *«dall'obbligo di comunicazione ... i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria»*.

Si ritiene che ai fini dell'esonero non sia sufficiente una generica conoscenza, altrimenti anche i bonifici bancari dei finanziamenti sono potenzialmente a conoscenza del Fisco.

Un'ultima notazione riguarda le **sanzioni**: il Provv. 94904 fa discendere l'obbligo comunicativo dei finanziamenti e delle capitalizzazioni dall'art. 7, co. 12, D.P.R. 605/1973 (che consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere alle imprese dati in possesso delle stesse): in questo modo si è fornita una copertura normativa per l'adempimento in questione, visto che l'art. 2, co. 36-septiesdecies, D.L. 138/2011 stabiliva solo che il Fisco avrebbe tenuto conto, ai fini degli accertamenti, anche di finanziamenti e capitalizzazioni alle imprese). Ciò, però, farebbe ritenere che le sanzioni applicabili siano quelle previste in relazione agli obblighi previsti dal D.P.R. 605/1973, ossia quelle previste per le comunicazioni incomplete o inesatte (art. 13, co. 2, D.P.R. 605/1973): sanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro.

Grazie al fondamento normativo citato, probabilmente si scongiura anche l'**eccesso di delega** da parte del provvedimento direttoriale n. 94904, in quanto l'art. 2, co. 36-septiesdecies, D.L. 138/2011 prevedeva solo il monitoraggio di *«qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società»*, espressione che avrebbe escluso i versamenti effettuati all'impresa individuale da parte dei familiari dell'imprenditore.

Tabella n. 2: Riduzione adempimenti amministrativi e contabili

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti Iva:

- l'obbligo di registrazione di cui agli artt. 23 e 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.

Studio Mariani